

AA "A"
M

Allegato A delibera CC,
N. 47 del 22.06.05

Comune di Casamassima

Regolamento per la utilizzazione, la concessione in uso e la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Individuazione delle attività sportive
- Art. 4 - Individuazione degli impianti sportivi comunali
- Art. 5 - Quadro delle competenze

CAPO II - IMPIANTI A GESTIONE DIRETTA – PROGRAMMAZIONE E CONCESSIONI IN USO

- Art. 6 - Soggetti aventi diritto alle concessioni in uso degli Impianti Sportivi
- Art. 7 - Modalità di presentazione delle istanze di concessione in uso
- Art. 8 - Priorità di scelta delle concessioni
- Art. 9 - Concessioni temporanee a singoli cittadini e altri soggetti
- Art. 10 - Concessione delle strutture sportive annesse alle scuole
- Art. 11 - Contenuto dell'istanza e allegati
- Art. 12 - Norme di accesso e responsabilità

CAPO III - CONCESSIONI IN GESTIONE

- Art. 13 - Modalità per l'affidamento a privati della gestione degli impianti sportivi comunali
- Art. 14 - Requisiti soggettivi e criteri di concessione
- Art. 15 - Convenzione
- Art. 16 - Durata della concessione
- Art. 17 - Canone di utilizzo e tariffe da applicare
- Art. 18 - Sub concessione
- Art. 19 - Doveri del Concessionario
- Art. 20 - Servizi accessori
- Art. 21 - Spese di gestione ed opere di manutenzione ordinaria
- Art. 22 - Opere di manutenzione straordinaria, addizioni, miglioramenti
- Art. 23 - Responsabilità

CAPO IV – SOSPENSIONE, REVOCA, RECESSO, RISOLUZIONE

- Art. 24 - Sospensione delle concessioni
- Art. 25 - Revoca delle concessioni
- Art. 26 - Risoluzione del rapporto di concessione
- Art. 27 - Subentro nella concessione

CAPO V – TARIFFE

- Art. 28 - Tariffe d'uso
- Art. 29 - Riduzioni ed esenzioni

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 30 - Norme transitorie
- Art. 31 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

CAPO I NORME GENERALI

art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e di quelli annessi a Istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi a Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.

L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

L'Amministrazione comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, derivanti dal disposto di cui all'art. 60, lett. a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 riconosce, secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali

art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- c) per assegnazione in uso il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso provvedimento previste
- d) per forme di utilizzo in uso o in gestione le modalità con le quali il Comune concede l'utilizzo dell'impianto sportivo o ne concede l'uso o la gestione a terzi;
- e) per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare al Comune o al gestore dell'impianto;
- f) per convenzione, l'atto contrattuale con il quale l'Amministrazione affida la conduzione di un impianto sportivo a terzi regolando i reciproci diritti ed obblighi;

art. 3 - Individuazione delle attività sportive

Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione di terzi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate attività sportive:

- l'attività agonistica e non agonistica svolta da Società e Associazioni sportive, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali;
- l'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;
- l'attività sportiva per le scuole;
- l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;